

ALLEGATO A)

COMUNE DI PALMANOVA
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

INDICE SISTEMATICO

Art.1	- Istituzione della tassa
Art.2	- Servizio di nettezza urbana
Art.3	- Contenuto del regolamento
Art.4	- Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art.5	- Esclusioni dalla tassa
Art.6	- Commisurazione della tassa
Art.7	- Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art.8	- Costo dello spazzamento
Art.9	- Parti comuni del condominio
Art.10	- Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi metodi di quantificazione . Definizioni
Art. 10 bis	- Modalità per la determinazione dei coefficienti di produttività
Art. 10 ter	- Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
Art. 10 quater	- Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza
Art. 10 quinquies	- Classi di contribuenza
Art.11	- Esenzioni
Art.12	- Riduzioni
Art.13	- Tassa giornaliera di smaltimento
Art.14	- Tariffe
Art.15	- Denunce
Art.16	- Decorrenza della tassa
Art.17	- Mezzi di controllo
Art.18	- Sanzioni tributarie
Art.19	- Accertamento, riscossione e contenzioso
Art.20	- Disposizioni finali e transitorie
Art.21	- Entrata in vigore

Art. 1 Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto da codesto Ente nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive integrazioni e modifiche, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Art. 5 Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; privi di abitabilità,
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- h) tettoie, baraccamenti, granai e depositi di attrezzature agricole.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- c) *le aree scoperte che siano pertinentziali od accessorie di civili abitazioni;*
- d) *le aree scoperte adibite a verde ornamentale.*

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, il Comune si riserva di applicare la detassazione e di determinare le relative tariffe qualora svolga direttamente il servizio, fermo restando che tale detassazione venga accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITÀ

Falegnameria

Autocarrozzerie

Autofficine per riparazione veicoli

Gommisti

Autofficine per elettrauto

Distributori di carburanti

Rosticcerie

Pasticcerie

Lavanderie

Verniciatura

Galvanotecnici

Fonderie

Art. 6 Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al100.....% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera ..mt.500

b) in misura pari al40.....% della tariffa se la suddetta distanza supera . mt. 500.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 90 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al ..40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8 Costo dello spazzamento

Abrogato

Art. 9 - Parti comuni del condominio

1. Sono tassabili le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile solo se le stesse sono occupate o detenute in via esclusiva.

ART. 10 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE DEFINIZIONI

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree tassabili di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

K = Coefficiente di qualità

Coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza al fine di tenere conto anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (ad esempio: peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media) proprio delle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza.

Nell'assegnazione del valore attribuito al coefficiente K, si tiene conto, per ciascuna classe di contribuenza, del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi, derivante dall'attuazione del ciclo di smaltimento /raccolta, trasporto e smaltimento definitivo) del rifiuto, in funzione della rispettiva caratteristica qualitativa prevalente.

CPS = Coefficiente di produttività specifica

E' definito dalla media dei coefficienti di produttività specifica della attività raggruppate nella stessa classe di contribuenza sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività a cui correlare l'entità delle tariffe unitarie della tassa per lo smaltimento.

CPM - Coefficiente di produttività medio

E' definito dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli (Kg./Mq. Anno).

IPS = Indice di produttività specifica

E' definito dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica CPS di ogni singola classe di contribuenza ed il coefficiente di produttività medio CPM (CPS/CPM).

C = Costo convenzionale del servizio

E' la percentuale del costo di esercizio determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo pari al 10% a titolo di costo per lo spazzamento. Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto dalla tassa.

ST = Superficie totale

E' la superficie complessiva dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

TM = Tariffa media convenzionale

E' definita dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio C e la superficie totale ST dei locali iscritti nel ruolo della tassa.

ART. 10 BIS - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ

1. I coefficienti di produttività specifica definiti al precedente art. 10 vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'insieme di riferimento, campagne da eseguirsi con frequenza almeno biennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti con i metodi di cui al comma precedente, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socioeconomico;

b) quelli desumibili dall'elaborazione di dati statistici sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, pubblicati dalla Regione, Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

ART. 10 TER - MODALITÀ DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la stessa misura tariffaria, viene effettuata aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per le attività non specificatamente analizzate, si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle classi di contribuenza individuate sarà caratterizzata:
 - a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (CPSn) costituito dalla media dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella stessa classe;
 - b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IPSn), dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (CPSn) ed il coefficiente di produttività medio (CPM);
 - c) da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

ART. 10 QUATER - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Le tariffe unitarie, espresse in lire/mq, per ciascuna delle classi individuate, vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \times I_{PSn} \times T_M$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a) rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale T_M sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo delle superfici iscritte nel ruolo;
 - b) rideterminazione periodica, con frequenza almeno biennale, dei coefficienti ed indici di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti con le modalità di cui al precedente Art. 10 ter con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi di contribuenza;
 - c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità da effettuarsi quando si introducano innovazioni nel ciclo di smaltimento od in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

ART. 10 QUINQUIES - CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La tassa è commisurata alle superfici dei locali o delle aree secondo la seguente classificazione di categorie con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria:

- I -
 - Ia - Abitazioni private, ripostigli, garage, box, mansarde, cantine, depositi annessi, ed altri locali accessori (con esclusione di quelli che per loro natura non possono produrre rifiuti);
 - Ib - abitazioni con unico occupante (-33%);
 - Ic - agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale (-20%);
 - Id - abitazioni ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (-30%);
 - Ie - abitazioni di utenti che risiedano o abbiano dimora, per più di 6 mesi all'anno, fuori dal territorio nazionale (-30%);
 - If - occupanti delle abitazioni situate nella zona fuori il perimetro di raccolta (-40%).
- II - Studi professionali, uffici privati e pubblici, ambulatori medici, agenzie, autoscuole, e relativi ripostigli e depositi;

- III - Studi artistici, fotografici, botteghe e laboratori artigianali, tipografie, saloni di bellezza, cure estetiche in genere, cartolerie, e relativi magazzini e depositi;
- IV - Negozi: tessuti, arredamento, abbigliamento, elettrodomestici, esercizi commerciali rientranti nella tabella 14A che non siano contenute nelle altre categorie, e comunque di commercio di beni non deperibili, e relativi magazzini e depositi;
- V - Uffici commerciali, banche ed istituti di credito, assicurazioni, farmacie, e relativi magazzini e depositi;
- VI - Attività ricreative e sportive, musei, archivi, biblioteche, circoli ed associazioni, locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri e simili), sale da ballo, sale giochi, bowling, bocciodromi, e relativi magazzini e depositi;
- VII - Autorimesse pubbliche e private, distributori di carburanti, impianti di lavaggio, e relativi magazzini e depositi;
- VIII - VIII a) - Negozi di frutta e verdura, fioristerie, alimentari, private, pescherie, ristoranti, trattorie, pizzerie, esercizi pubblici, osterie, bar, caffè, mense, agriturismo, pasticcerie, supermercati, ipermercati, gelaterie, rosticcerie, birrerie, panifici, chioschi, e relativi magazzini e depositi;
- VIII b) - Alberghi, locande, pensioni, caserme, istituti di beneficenza ed assistenza (ospedali, case di riposo e simili), istituti religiosi con convitto, case di cura, stazioni FF.SS., e relativi magazzini e depositi;
- IX - Stabilimenti industriali ed artigianali, officine meccaniche, attività manifatturiere e di trasformazione, con relativi magazzini, depositi, spogliatoi e servizi;

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra elencati si applica la tariffa relativa alla categoria più rispondente.

3. La nuova classificazione oggetto del presente articolo verrà comunque applicata dall'anno impositivo 1998.

Art. 11 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- 1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - 2) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - 3) Coloro che sono ricoverati in case di riposo a carattere continuativo e comunque superiore a 6 mesi;
 - 4) Gli stabili e gli edifici in ristrutturazione che non consentano l'uso abitativo per un periodo superiore a 6 mesi.
2. Per gli edifici ed aree di cui al precedente comma n. 1, è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 15 con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con provvedimento del responsabile del servizio.
4. Lo stesso provvedimento dovrà prevedere:
- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione

o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

5. Le esenzioni e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nei seguenti casi e dei seguenti importi:

a) abitazioni con unico occupante: 33%. Al fine di poter riscontrare che all'interno dello stesso locale il numero degli occupanti sia pari ad uno si utilizzano, in via presuntiva, le risultanze anagrafiche, ovvero, ad esclusione dei casi per i quali risultino due o più famiglie anagrafiche all'interno degli stessi locali, le convivenze di fatto o di diritto delle quali l'Ente venga a conoscenza con qualsiasi altra fonte che non siano le risultanze anagrafiche;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30%

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, ed avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con la quale vengono richieste.

Art. 13 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50.%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14 Tariffe

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre, o comunque entro i termini previsti dall'art. 44, comma 1, della Legge Finanziaria Regionale n. 1/2006, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminatori in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 15 Denunce

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio, del termine o per qualunque variazione intercorsa, nella conduzione dei locali e o delle varie aree, dovranno farne denuncia all'ufficio Tributi di codesto Ente.
2. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
3. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 16 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'occupazione e detenzione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di

non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui iscritto il tributo.

Art. 17 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati, e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai suddetti controlli verranno applicate le sanzioni previste dall'art.18 del presente regolamento.

Art. 18 Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.

Si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti e dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, non verrà applicata alcuna sanzione ma verrà richiesta la correzione del dato.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e maggiorazioni e in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo applicando gli interessi moratori determinati da questo Comune; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, e calcolati con criteri fissati dall'art. 3, c. 5, lettere a) e b), del D.I. 3 settembre 1999, n. 321, tenendo conto della data presuntiva entro la quale saranno elaborati i ruoli.

Art. 19 Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 1, c. 161, c. 162, c. 163, c. 165 e c. 166, della Legge 296/06, dall'art. 72, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso viene svolto secondo le modalità ed i termini disciplinati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 20 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia definisce la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme delle vigenti leggi e regolamenti comunali.
3. E' fatta salva l'applicazione, in via transitoria, delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs 507/1993, mentre le agevolazioni previste dal presente Regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996, ad eccezione delle lettere a e b del terzo comma dell'art. 11, per i quali la riduzione si applica dal 01/01/1995

Art. 21 Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili nei termini previsti dalle vigenti normative e comunque ad avvenuta esecuzione delle prescritte pubblicazioni.